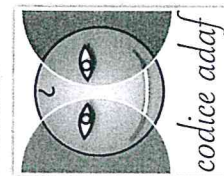
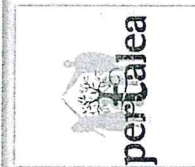


La Casa Diritta - Via Garibaldi 15 (AR)
 lacasadiritta@comune.arezzo.it

www.affidar.eu



ASSOCIAZIONE FAMIGLIA INSIEME



“Una Famiglia Per Amica”

Breviario



Www.Affidar.eu
 Coordinamento.affid.ar@gmail.com

Indice

* Affidamento familiare	pag. 6
* Più forme di accoglienza	pag. 7
* I veri protagonisti dell'affidamento: i bambini	pag. 9
* La Famiglia del bambino	pag. 10
* La Famiglia affidataria	pag. 11
* Quale famiglia per l'affidamento?	pag. 12
* Genitori verso l'affidamento	pag. 13
* Misure a sostegno delle famiglie affidatarie	
* Legge 123 del 19 ottobre 2015, il commento	pag. 15



A cura di:
Benedetta Baquè
e
Marco Patrussi

Affidamento familiare

"Significa accogliere nella propria famiglia un bambino o un ragazzo, assicurandogli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, senza spezzare i legami con la famiglia di origine, per il tempo necessario perché questa superi le difficoltà e sia di nuovo in grado di accoglierlo" (L.149/2001).

L'affidamento familiare è infatti una forma di intervento che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile, prendendosi cura dei suoi figli, attraverso una collaborazione fra famiglie affidatarie e soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alla famiglia.

In genere si tratta di un intervento di breve e medio periodo rivolto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli.

L'istituto dell'Affidamento Familiare è sancito e tutelato dalla legge 184 del 1983 "Diritto del minore ad una famiglia", e dalla successiva legge 149 del 2001.

L'affidamento familiare si fonda su alcune idee di riferimento:

- - I bambini possono far fronte in modo positivo a eventi traumatici di varia natura ed intensità, se sostenuti da una rete sociale nella quale sviluppare relazioni interpersonali significative e di sostegno alla crescita.
- - Il bambino è posto al centro dell'interesse del sistema sociale di cui fa parte, dando particolare importanza ai legami e alle relazioni che caratterizzano il suo sviluppo.
- - Lo scopo dell'affidamento familiare è quello di unire e far crescere le famiglie, non quello di separare. Viene utilizzato infatti per prevenire gli allontanamenti dei minori dalle proprie famiglie.

Più forme di accoglienza

Non esiste una sola forma di affidamento familiare, poiché si tratta di un intervento ampio e flessibile, da personalizzare a seconda delle esigenze e dei reali bisogni del bambino e della sua famiglia.

- * **Affidamento familiare consensuale:** è disposto dai Servizi Sociali in accordo con la famiglia del bambino, può essere sia intra familiare che etero familiare e ha durata massima di 24 mesi, ma prevede la possibilità di essere prorogato.
- * **Affidamento familiare giudiziale:** è disposto dal Tribunale per i Minori, nei casi in cui non c'è il consenso di coloro che esercitano la patria potestà.
- * **Affidamento intra familiare/etero familiare:** prima di procedere ad affidare un minore ad una famiglia si valuta se parenti fino al quarto grado di relazione siano disponibili, idonei, e abbiano un rapporto positivo e significativo con il bambino. La prima scelta è infatti quella di tutelare il bambino, cercando di farlo crescere nell'ambito della propria famiglia. Qualora questo non sia possibile si procede ad individuare una famiglia esterna che si prenda cura del minore.

Secondo i bisogni del bambino e l'intensità dei problemi familiari che ne sono all'origine, l'affidamento assume forme diverse: dalle forme più leggere che non implicano la separazione del bambino dalla sua famiglia, ai più intensi, che implicano una separazione temporanea e l'accoglienza del bambino in una famiglia affidataria.

- * **Affidamento familiare diurno/semiresidenziale:** il bambino trascorre solo parte della giornata con la famiglia affidataria. È uno strumento che evita l'allontanamento dalla famiglia e permette il sostegno educativo e di socializzazione. Fanno parte di questa tipologia le sperimentazioni di "vicinato solidale".
- * **Affidamento familiare a tempo parziale:** il bambino trascorre solo un periodo definito di tempo con i genitori affidatari (fine settimana, brevi periodi nell'anno).

- * **Affidamento familiare residenziale:** il bambino vive stabilmente con la famiglia affidataria. È uno strumento utile nei casi in cui le capacità di prendersi cura del bambino da parte dei suoi genitori sono compromesse, e il bambino ha bisogno di sperimentare esperienze di cura positive.

Casi particolari:

- **Affidamento familiare di bambini piccoli (0-24 mesi):** per questi bambini risulta da subito necessaria la presenza di genitore affidatario che sia una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento ha una durata breve, che corrisponde al tempo necessario agli operatori per decidere in merito al futuro percorso del minore.
- **Affidamento familiare in situazioni di emergenza:** nasce dall'esigenza di offrire una risposta immediata di accoglienza familiare, a tutti quei bambini, soprattutto nella fascia d'età fra 0 e 10 anni, che si trovino improvvisamente in gravi situazioni di disagio.
- **Affidamento familiare di adolescenti, e prosecuzione oltre i 18 anni:** l'affidamento familiare di adolescenti o preadolescenti può presentarsi particolarmente complesso, considerando la fase evolutiva che i ragazzi si trovano ad affrontare. Viene comunque garantita la possibilità di prosecuzione dell'affidamento dopo i 18 anni, non oltre i 21 anni. Al termine del progetto il ragazzo può permanere nella famiglia affidataria, rientrare a casa o intraprendere un percorso di vita autonoma.
- **Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati:** è un affidamento molto complesso, poiché si tratta di adolescenti che si trovano in un paese straniero, sconosciuto e senza adulti di riferimento. In questi casi la famiglia affidataria, oltre che garantire un ambiente idoneo allo sviluppo del minore, è chiamata a facilitare la conoscenza del contesto sociale di accoglienza.
- **Affidamento familiare di sostegno:** si articola nell'accoglienza della coppia genitore-bambino da parte di una famiglia affidataria. Questo intervento ha lo scopo di promuovere le competenze genitoriali e l'unità della famiglia verso un percorso di crescita autonoma.

I veri protagonisti dell'affidamento: i bambini

Ogni bambino ha diritto ad una famiglia che si prenda cura di lui in maniera adeguata, garantendo la soddisfazione dei suoi bisogni materiali, fisici, affettivi e psicologici.

L'affidamento familiare permette ad un bambino o ragazzo in difficoltà di essere inserito in un ambiente familiare stabile. È un'importante opportunità di crescita poiché permette al minore di trovare nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi che lo aiutino a costruire una personalità serena ed equilibrata.

I minori che possono usufruire dell'affidamento familiare sono:

- di età compresa fra gli 0 e 17 anni
- italiani o stranieri
- in condizioni di difficoltà all'interno della loro famiglia, perché i loro genitori non sono temporaneamente in grado di rispondere ai loro bisogni

Il bambino in affidamento, è un minore che vive fra due famiglie, ed è molto importante che si sviluppi in lui un senso di appartenenza tanto alla sua famiglia, quanto a quella affidataria.

La famiglia del bambino

* È sempre presente durante il percorso dell'affidamento, è impegnata in un processo di crescita che favorisca lo sviluppo o il recupero delle competenze genitoriali e porti al reinserimento del minore in famiglia.

* Anche per la famiglia si tratta di un'opportunità che permette di attivare nuove energie per affrontare i problemi e migliorare le proprie capacità di accudimento ed educative.

* Le famiglie devono quindi essere sostenute durante il percorso di affidamento da parte degli operatori che si occupano del progetto.

* È fondamentale che la famiglia del bambino sia sempre parte del progetto di affidamento, sia coinvolta nelle scelte per il figlio, e consapevole del percorso che ha intrapreso.

La famiglia affidataria

È una risorsa fondamentale per il percorso di affidamento, che si mette a disposizione di un minore in difficoltà, e in una posizione di collaborazione, non di opposizione alla famiglia dei bambini.

Essa infatti è una famiglia in più, che non si sostituisce a quella del bambino.

La famiglia affidataria è chiamata a:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive del bambino in affidamento familiare
- rispettare ed accettare la famiglia del bambino, mantenendo rapporti positivi con essa
- favorire il rientro del bambino nella sua famiglia, secondo gli obiettivi definiti dal progetto di affidamento

L'affidamento "E" un'esperienza di arricchimento per gli affidatari che, accogliendo nella propria casa un bambino, entrano in contatto con una nuova storia, si aprono ad una nuova rete di rapporti ed accettano la sfida di un'avventura unica. Essere affidatari significa sperimentare la gioia e la gratificazione di contribuire a costruire nuovi percorsi di vita e dare valore alla propria disponibilità, capacità educativa, ricchezza emotiva"
(Coordinamento Nazionale dei Servizi per l'Adozione)

Quale famiglia per l'affidamento?

La famiglia "che si apre all'affido non è eroica, né speciale, ma si chiede che sia una "buona famiglia", con una solida struttura relazionale, aperta e interessata agli altri, con un'elevata capacità di fare rete e sentirsi parte di una comunità" (A. Tagliaferri).

La famiglia affidataria o meglio, le famiglie affidatarie, non corrispondono all'unico modello di famiglia "tradizionale", ma sono piuttosto un "nucleo degli affetti" in cui il bambino o ragazzo viene accolto ed aiutato.

Sicuramente essere genitore affidatario è un gesto di amore e solidarietà, che si pone al servizio di un minore ma anche di tutta una comunità.

Possono diventare genitori affidatari:

- una persona singola
- una coppia
- una famiglia con figli

Genitori verso l'affidamento

Diventare genitori affidatari è un percorso che comporta molti passi, indispensabili per la maturazione di una scelta d'amore bella e complessa.

Gli Enti Locali, sono gli organi incaricati di accompagnare coloro che sono interessati all'affidamento familiare, attraverso le seguenti azioni:

- **Percorsi di formazioni per genitori affidatari.** Le équipe degli operatori socio-sanitari che si occupano di affidamento organizzano dei momenti formativi ed informativi che permettono agli interessati di comprendere cosa significa diventare genitore affidatario.
- **Disponibilità all'affidamento familiare.** Scelta autonoma e responsabile delle persone di dichiararsi disponibili a diventare genitori affidatari.
- **Percorso di conoscenza dei genitori affidatari.** Gli operatori hanno la necessità di conoscere le persone che si sono rese disponibili all'affidamento familiare, per osservare insieme quali siano i punti di forza e le risorse che quel nucleo familiare può mettere in gioco nell'accogliere un minore in difficoltà.

Completati questi primi passi, può iniziare il vero viaggio del genitore affidatario, del bambino e della sua famiglia, attraverso affetti, incertezze ma anche tanta voglia di prendersi cura dell'altro.

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

• CONTRIBUTI ECONOMICI

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, anche in rapporto alla consistenza del progetto specifico.

• CONGEDO PARENTALE

I genitori affidatari usufruiscono della normativa relativa alla maternità: le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità.

In caso di affidamento non preadottivo di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l'arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.

Per ulteriori approfondimenti può essere consultata la Circolare Inps 16/2008 di attuazione dell'art. 26 del T.U.

Legge 173 del 19 ottobre 2015

"Diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare"

Questa nuova legge definisce in maniera più precisa il diritto del minore alla continuità degli affetti.

I nuovi articoli (che modificano la legge 184 del 1983) prevedono espressamente che, a tutela di un minore in affidamento, nel caso egli sia dichiarato adottabile, il Tribunale debba tener conto prioritariamente dei significativi legami affettivi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

In questo modo si concretizza la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento e si obbligano i Giudici a tener conto prioritariamente del legame con gli affidatari.

Questa continuità è stata confermata per legge anche nel caso che il minore faccia rientro nella famiglia di origine o venga adottato da altra famiglia, garantendo, nell'interesse del minore, il mantenimento della relazione che si è consolidata con gli affidatari.

Nella legge si definisce inoltre un ruolo ancora più importante nel procedimento giudiziario per gli affidatari che devono essere sentiti dal giudice o presentare memorie scritte pena la nullità di qualsiasi procedimento.

A cura di Maurizio Bigi